

Le tematiche che hanno maggiormente suscitato l'attenzione dei mass media sono state la definizione delle competenze dell'ACC, il suo ruolo nel quadro della struttura Schengen, il funzionamento del SIS (contenuto, tipo di dati e forme di accesso) nonché le informazioni generali sulla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Relazioni dell'ACC con gli organi Schengen

Il 16 giugno 1997 si è tenuta a Bruxelles una riunione tra i rappresentanti dell'ACC, del Gruppo centrale e del Ministero dell'Interno francese nella sua qualità di responsabile dell'unità di supporto tecnico C.SIS. I rappresentanti dell'ACC sono stati informati dello stato di avanzamento delle attività relative al caricamento dei dati reali di Italia, Grecia ed Austria nel SIS. Sono state inoltre fornite informazioni in merito alla capacità da parte del SIS di accogliere i tre nuovi Paesi. È stata evocata la questione del seguito da dare alla relazione riservata sulla visita di controllo al C.SIS e i partecipanti alla riunione hanno approvato la proposta del Ministero dell'Interno francese di elaborare, di concerto con i rappresentanti dell'ACC, un protocollo che definisca le modalità delle future visite di controllo presso il C.SIS.

Sono state precisate le modalità di utilizzo del bilancio dell'ACC ed è stato ufficialmente presentato il parere 97/1 sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni del SIS.

È stato concordato il principio di incontri periodici tra i rappresentanti dell'ACC e del Gruppo centrale, eventualmente a margine delle riunioni di quest'ultimo. Questi incontri hanno offerto lo spunto per migliorare lo scambio di informazioni tra le due autorità

Segretariato dell'ACC

In diverse occasioni e in particolare nell'incontro evocato nel paragrafo precedente, l'ACC ha sollecitato un rafforzamento dei mezzi logistici messi a sua disposizione e chiesto di usufruire di una priorità nelle traduzioni rispetto agli altri gruppi di lavoro. Ha inoltre pregato che venga esaminata la possibilità di disporre di un segretariato autonomo. Troppo spesso, infatti, l'aumento del numero delle riunioni dei gruppi di lavoro Schengen pregiudica la preparazione delle riunioni dell'ACC. Questa ha inoltre constatato che il personale del Segretariato generale viene prioritariamente assegnato alla preparazione delle riunioni del Gruppo centrale e del Comitato esecutivo. Il problema è stato parzialmente risolto grazie all'attribuzione di un bilancio all'ACC che consente, tra l'altro, di coprire le spese di traduzione della relazione annuale. Il 23 febbraio 1998 il Gruppo centrale ha approvato il rafforzamento dello staff messo a disposizione dell'ACC. Questa se ne rallegra in quanto ritiene che sarà in grado di far fronte alla crescente mole di lavoro solo potendosi avvalere di un segretariato permanente o, quanto meno, assegnato prioritariamente alle sue attività. L'ACC considera inoltre che nessuno meglio del segretariato attuale, che ha accompagnato le sue attività sin dall'elaborazione della Convenzione, sarà in grado di fornire tale sostegno amministrativo.

Modalità delle visite di controllo al C.SIS

Nel corso dell'anno è stato esaminato il protocollo destinato a precisare le modalità di realizzazione delle future visite di controllo al C.SIS. Poiché in occasione della riunione del 12 dicembre 1997 la maggior parte delle delegazioni dell'ACC ha considerato che il progetto sul quale erano sfociati i vari incontri tra i rappresentanti del Ministero dell'Interno francese e i rappresentanti dell'ACC

non riconosceva il carattere indipendente di quest'ultima, è stato concordato di affidare l'esame di questa delicata questione ad un gruppo ristretto incaricato di presentare un nuovo progetto che concili le esigenze di sicurezza poste dal Ministero dell'Interno francese e la necessità di consentire all'ACC di effettuare i controlli in piena indipendenza. Il nuovo progetto è stato elaborato dal gruppo ristretto dell'ACC il 2 febbraio 1998 ed approvato in sessione plenaria il 6 marzo 1998. Il documento fungerà da nuova base di discussione con le autorità competenti.

Informazione dell'ACC

Su richiesta dell'ACC, nel mese di aprile 1997, il Gruppo centrale ha invitato il C.SIS e l'Unità di gestione a mettere a disposizione le loro relazioni mensili. L'ACC considerava infatti necessario disporre di tali documenti per accertare che vengano rispettate le regole in materia di protezione dei dati personali.

Il 7 maggio 1997, il Presidente del Gruppo centrale ha inviato una lettera al Presidente del Gruppo di lavoro permanente e al capo delegazione francese responsabile del C.SIS invitandoli a dare esecuzione alla decisione del Gruppo centrale. Se nel frattempo il C.SIS ha regolarmente trasmesso le sue relazioni all'ACC, questa non ha al momento ricevuto copia di alcun documento dell'Unità di gestione.

Trasparenza nei confronti del cittadino

Per adempiere alla propria missione di informazione nei confronti del cittadino, l'ACC aveva deciso di pubblicare un opuscolo esplicativo sul diritto di accesso ai dati da parte delle persone segnalate nel SIS. Il 12 dicembre 1997, l'ACC ha adottato la versione definitiva del testo esplicativo sul diritto di accesso dei cittadini ai dati SIS che li riguardano, al quale sono allegati gli estremi delle autorità nazionali. Il testo, allegato alla presente relazione, sarà distribuito presso i valichi autorizzati delle frontiere esterne Schengen sotto forma di opuscolo e di locandine informative. Tale diffusione sarà possibile solo con l'ausilio delle autorità di controllo nazionali e del Gruppo centrale.

Sicurezza degli uffici SIRENE

A seguito della scoperta di un traffico di informazioni sensibili, in particolare provenienti dal SIS, presso l'ufficio SIRENE belga ¹⁰⁴⁾, l'ACC, immediatamente messa al corrente dell'accaduto, ha adottato, il 12 dicembre 1997, un comunicato stampa, diffuso lo stesso giorno alle agenzie di stampa e comunicato il 15 dicembre 1997 al Comitato esecutivo.

Nel suo comunicato stampa, l'ACC esprime viva preoccupazione per questo incidente che ha posto drammaticamente in evidenza la necessità di migliorare costantemente le misure di sicurezza nell'ambito del SIS e dello scambio di informazioni Schengen.

L'ACC ha invitato le autorità di controllo nazionali a:

- riferire senza indugio all'ACC sulla situazione specifica in materia di sicurezza nella rispettiva sezione del SIS e nel rispettivo ufficio SIRENE;
- determinare, sulla base di tali relazioni, le misure che dovrebbero essere adottate al fine di migliorare la sicurezza;

¹⁰⁴⁾ La descrizione delle funzioni degli uffici SIRENE figura in allegato.

- valutare la necessità di una relazione annuale sulla situazione in materia di sicurezza;
- riferire sulla questione in occasione della prossima riunione.

L'ACC ha inoltre sottolineato l'importanza di essere mantenuta al corrente delle misure di sicurezza adottate dagli organi Schengen e dalle autorità nazionali, al fine di garantire la riservatezza del Sistema d'Informazione Schengen.

Da quella data diverse autorità di controllo nazionali hanno proceduto a delle verifiche. L'esame delle prime relazioni nazionali è attualmente in corso.

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

Il 12 dicembre 1997 e il 3 febbraio 1998, i sigg. J. Labescat (Portogallo) e B. De Schutter (Belgio) sono stati eletti rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell'ACC.

Capitolo IV

I PARERI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE

Nel riesaminare i vari pareri formulati, l'ACC ha rilevato che alcuni di essi richiedevano precisazioni supplementari. Per questo motivo, alcuni dei pareri illustrati in appresso erano già citati tra le attività in corso nella prima relazione di attività. I primi due pareri, approvati in marzo 1997, figuravano inoltre nella prima relazione dell'ACC. Si presenta di seguito un sunto dei vari pareri la cui versione integrale figura in allegato.

1. Parere del 7 marzo 1997 sul progetto pilota del Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza» relativo agli itinerari dei veicoli rubati (doc. SCH/Aut-cont (97) 22 riv.)

Il 10 febbraio 1997, il Gruppo centrale ha trasmesso all'ACC una domanda di parere emanante dal Gruppo di lavoro I «Polizia e sicurezza» relativa alla partecipazione dei Paesi non integrati nel SIS ad un progetto pilota in materia di veicoli rubati.

Dopo aver preso conoscenza del fatto che il progetto intendeva consentire ai Paesi non integrati nel SIS di consultare il sistema per il tramite dei loro funzionari di collegamento, l'ACC ha chiesto informazioni supplementari in merito al tipo di informazioni scambiate e alle modalità di trasmissione.

Una volta ricevute le informazioni richieste, il 7 marzo 1997 l'ACC ha formulato un parere nel quale ribadisce che:

- le informazioni relative alla marca, al tipo, al colore e alle caratteristiche tecniche del veicolo non sono, di per sé, dati di natura personale a condizione che non siano associati alla targa, al proprietario o al conducente del veicolo in causa;

- gli scambi di informazioni di polizia provenienti dagli archivi nazionali tra le Parti contraenti integrate nel SIS e gli altri Stati nei quali la Convenzione non è stata ancora messa in applicazione sono retti dai meccanismi della cooperazione bilaterale o multilaterale e assoggettati alle disposizioni delle legislazioni sulla protezione dei dati e alla verifica delle autorità di controllo nazionali.

L'ACC ha considerato che, in conformità degli articoli 101 e 126, 1° comma della Convenzione, i dati direttamente o indirettamente personali inseriti nel SIS non sono accessibili né possono essere consultati direttamente dalle autorità delle Parti contraenti nel territorio delle quali la Convenzione non è ancora stata messa in applicazione.

Il parere è stato comunicato al Gruppo di lavoro I che lo ha preso in considerazione nell'esecuzione del progetto pilota. Anche gli altri progetti pilota, e in particolare quello attualmente in preparazione sugli itinerari del traffico di stupefacenti, dovranno tener conto di tale parere.

2. Parere del 7 marzo 1997 sul progetto di accordo di cooperazione in materia di contestazione delle infrazioni stradali e di esecuzione delle sanzioni pecuniarie (doc. SCH/Aut-cont (97) 19 riv.)

Il 10 febbraio 1997, il Gruppo centrale ha trasmesso all'ACC una domanda di parere proveniente dal Gruppo di lavoro III «Cooperazione giudiziaria» relativo ad un progetto di accordo sulle infrazioni stradali.

Il testo prevede un accesso alle informazioni e ai dati che figurano nei registri dell'Ufficio della motorizzazione delle Parti contraenti, un sistema di comunicazione diretta e di cooperazione nonché, con riserva di taluni casi nei quali l'applicazione della sanzione pecuniaria è limitata o esclusa, l'esecuzione effettiva ad opera delle autorità di un paese delle decisioni dell'autorità di un'altra Parte contraente.

Il progetto di accordo si fonda sulla dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato del 19 giugno 1990, ai sensi della quale le Parti contraenti si impegnano ad avviare o proseguire le discussioni in diversi settori tra cui i procedimenti per infrazioni in materia di circolazione stradale e l'esecuzione reciproca delle pene pecuniarie.

Si tratta di uno strumento giuridico internazionale distinto ma complementare della Convenzione di Schengen che, nel suo Titolo VI, fa esplicito riferimento alle regole di protezione dei dati applicabili in caso di trasmissione di informazioni non inserite nel SIS.

Dopo aver esaminato le disposizioni in materia di protezione dei dati previste dal progetto di accordo, il 27 marzo 1997 l'ACC ha formulato un parere nel quale considera che questo debba integrare o esplicitare i seguenti principi:

- il diritto di qualsiasi persona di esigere la rettifica o la cancellazione di dati che la riguardano contenenti errori di diritto o di fatto;
- il principio di cooperazione tra le autorità di controllo nazionali di cui all'art. 128, 1° comma, al fine di garantire i diritti di accesso, di rettifica o di cancellazione;
- la competenza dell'ACC per formulare pareri riguardo agli aspetti comuni, in materia di protezione dei dati personali, derivanti dall'applicazione dell'accordo.

Il parere è stato trasmesso al Gruppo di lavoro III che ha adattato il progetto in conformità.

3. Parere 97/1 del 22 maggio 1997 sulla duplicazione di una parte delle segnalazioni dei SIS (doc. SCH/Aut-cont (97) 38)

L'art. 102, 2° comma della Convenzione dispone che i dati inseriti nel SIS «possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, sempre che l'operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle autorità» abilitate.

Su richiesta dell'Autorità di controllo nazionale belga, l'ACC ha avviato una riflessione su questo articolo volta ad interpretare i concetti di «duplicazione per fini tecnici» e di «consultazione diretta» in particolare alla luce della proce-

dura di interrogazione automatizzata di cui all'art. 92 della Convenzione. Ha inoltre valutato le conseguenze di una duplicazione su CD-ROM dell'integralità o di una parte di una base dati N.SIS ai fini di una consultazione ad opera, in particolare, della rappresentanze diplomatiche o consolari.

L'esame delle condizioni di applicazione dell'art. 102, 2° comma ha suscitato quesiti relativi all'aggiornamento delle informazioni duplicate e alla sicurezza delle trasmissioni effettuate verso uffici situati al di fuori del territorio delle Parti contraenti.

L'ACC ha pertanto proposto una soluzione armonizzata compatibile con le regole di protezione dei dati stabilite dalla Convenzione.

Nel suo parere 97/1, l'ACC ricorda che, a prescindere dai mezzi determinati dagli Stati per organizzare la consultazione delle segnalazioni ex art. 96 della Convenzione da parte delle rispettive rappresentanze diplomatiche e consolari, vanno rispettati i seguenti principi della Convenzione:

- le tecniche e i mezzi di duplicazione devono garantire l'identità di dati in tempo reale rispetto al trattamento centrale SIS;
- tali tecniche e mezzi devono garantire il livello minimo di protezione previsto all'art. 118, 1 comma e più in particolare alle lettere *b*), *d*) e *f*) di tale articolo; nonché conformarsi al disposto dell'art. 118, 3 comma;
- il programma che consente la loro utilizzazione deve permettere una registrazione che soddisfa il disposto dell'art. 103.

Tali registrazioni devono essere rimpatriate ogni sei mesi ed essere tenute a disposizione dell'autorità di controllo nazionale di cui all'art. 114 della Convenzione presso l'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS ai sensi dell'art. 108, 1 comma.

In caso di utilizzazione dei mezzi di duplicazione che presentano un rischio in materia di identità di dati, l'ACC raccomanda insistentemente che la Parte contraente che assume in tal modo la sua responsabilità, come prevista dagli articoli 92, 2° comma e 116, sia tenuta:

- in caso di segnalazione della persona nel supporto di duplicazione utilizzato, ad effettuare una verifica in tempo reale (rete, telefono, fax) per accertarsi della conferma di tale informazione;
- in caso di non segnalazione della persona nel supporto di duplicazione utilizzato, ad accettare la propria responsabilità in caso di segnalazione di questa stessa persona intervenuta nel lasso di tempo tra l'incisione dei dati sul supporto di duplicazione e il tempo reale. Questa responsabilità può venir meno solo mediante la prova di una verifica in tempo reale effettuata al momento della domanda di visto.

Nell'esaminare la problematica, l'ACC ha osservato che, contrariamente alle disposizioni dell'art. 118, 2 comma, non era stata informata delle misure particolari prese da ciascuna Parte contraente per garantire la sicurezza dei dati in occasione della loro trasmissione a servizi situati al di fuori del loro territorio.

Il 6 dicembre 1996, l'ACC ha pertanto chiesto al Gruppo centrale di precisare in che modo ogni Stato Schengen applica il disposto dell'art. 118, 2° comma. Sulla base delle risposte ricevute il 4 marzo 1998, l'ACC verificherà se le misure applicate sono conformi alla sua interpretazione di questa disposizione della Convenzione.

4. *Parere 98/1 del 3 febbraio 1998 sulla conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione (doc. SCH/Aut-cont (97) 55, 2^a rev.)*

L'attenzione dell'ACC è stata richiamata sulle difficoltà poste, alla luce dell'art. 102, 1° comma della Convenzione, dalla conservazione dei dossier relativi alle segnalazioni dopo la cancellazione delle stesse.

L'art. 102, 1° comma vieta infatti alle Parti contraenti di utilizzare i dati ex artt. 95-100 per fini diversi da quelli enunciati per ciascuna delle segnalazioni.

I servizi di polizia nazionali di determinate Parti contraenti continuano tuttavia a conservare i dossier anche ad avvenuta cancellazione di segnalazioni ex art. 95 e segg. della Convenzione e ne fanno l'oggetto di fascicoli penali

Le autorità di polizia interessate si basano, in tale contesto, sulle disposizioni previste dal diritto nazionale (cfr. punto 2.1.3, lett b) del Manuale SIRENE) e sulle disposizioni di cui al Titolo VI della Convenzione di Schengen.

L'ACC ha considerato che si tratta di una questione estremamente importante alla luce del principio della finalità dei dati. Nel suo parere del 3 febbraio 1998, conferma i principi ed i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati di cui alla Convenzione di Schengen, in particolare:

a) i dati del SIS possono essere forniti ed utilizzati soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni (artt. 102, 1° comma e 94, 1° comma). Una deroga a tale principio generale è ammessa soltanto se giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica dello Stato, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave (art. 102, 3° comma);

b) qualsiasi utilizzo dei dati non conforme ai commi da 1 a 4 dell'art. 102 sarà considerato uno sviamento di finalità (art 102, 5° comma);

c) in conformità dell'art. 112, i dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti;

d) questi principi si applicano, nel quadro di un'interpretazione integrativa della Convenzione, a ogni tipo di trattamento dell'informazione relativo a segnalazioni contenute nel Sistema d'Informazione Schengen o basato sulle stesse.

L'Autorità di controllo comune considera pertanto che si debbano adottare le seguenti misure:

a) in caso di soppressione di una segnalazione ai fini della ricerca di persone, ciascuna Parte contraente Schengen, in conformità dell'art. 112 della Convenzione, è tenuta a cancellare tale segnalazione e a distruggere senza indugio la corrispondente documentazione;

b) le autorità Schengen devono procedere ad una revisione del Manuale SIRENE allo scopo di cancellare le disposizioni del punto 21.3 lettera b), contrarie alle disposizioni della Convenzione.

5. *Parere 98/2 del 3 febbraio 1998 sull'usurpazione di identità e sulle conseguenze di una segnalazione SIS per il titolare legittimo di un'identità usurpata (doc. SCH/Aut-cont (97) 42, 2^a rev.)*

In alcuni Paesi, in caso di usurpazione di identità l'autore dell'usurpazione viene segnalato nel SIS sotto il nome della persona la cui identità è stata usurpata.

In altre parole, il sistema contiene una segnalazione relativa ad un'identità che non corrisponde né di fatto né di diritto all'identità reale della persona ricercata. La persona vittima di un'usurpazione di identità si trova così segnalata nel SIS senza esserne stata preliminarmente informata.

Taluni Stati ritengono che in tali circostanze sia necessario procedere immediatamente alla cancellazione dei dati relativi alla vittima dell'usurpazione di identità. Altri considerano invece che la segnalazione relativa all'identità usurpata vada mantenuta nel SIS anche se la persona indebitamente segnalata ne chiede la cancellazione. L'argomento addotto a favore della conservazione della segnalazione è la necessità di ricercare l'autore dell'usurpazione.

L'ACC ha esaminato i problemi posti dall'utilizzazione abusiva di alias di persone segnalate nel SIS alla luce dei principi di protezione dei dati di natura personale previsti dalla Convenzione di Schengen ed ha riaffermato, in particolare, i seguenti principi e diritti fondamentali in materia di protezione dei dati:

a) i dati possono essere forniti ed utilizzati soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni (art. 102, 1° comma e art. 94, 1° comma). Si tratta di un principio generale a cui si può derogare in via eccezionale se necessario per prevenire una minaccia grave o un reato grave (art. 102, 3° comma).

b) qualunque utilizzazione dei dati non conforme ai commi da 1 a 4 dell'art. 102 sarà considerata uno sviamento di finalità (art. 102, 5° comma).

c) chiunque ha il diritto di esigere la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di diritto (art. 110).

d) chiunque ha il diritto di promuovere un'azione dinanzi alla giurisdizione o all'autorità competente in base alla legislazione nazionale, finalizzata ad assicurare il diritto di rettifica o di cancellazione (art. 111, 1° comma).

e) chiunque ha il diritto di verifica dei dati, esercitato presso l'autorità di controllo nazionale (art. 114, 2° comma).

L'ACC, tenendo conto in modo proporzionale ed equilibrato dei diritti della persona la cui identità è stata usurpata previsti dalla Convenzione di Schengen, nonché della necessità di individuare l'usurpatore, formula il seguente parere:

1. Alle segnalazioni nel SIS relative a persone la cui identità è stata usurpata si applica il diritto nazionale, fatte salve norme più rigorose previste dalla Convenzione (art. 104, 1° comma).

2. Spetta alla Parte contraente autrice della segnalazione garantire che i dati siano registrati per gli scopi enunciati e mantenerli attuali ed esatti (art. 102, 1° comma; art. 106, 1° comma, art. 110 e disposizioni in materia di protezione dei dati della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa vincolanti per gli Stati Schengen, in particolare quelle dell'art. 5).

3. In conformità della procedura prevista dall'art. 106 della Convenzione, spetta alla Parte contraente autrice della segnalazione garantire l'esercizio del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati registrati.

4. La conservazione nel SIS della segnalazione di una persona la cui identità è stata usurpata deve essere valutata secondo il principio della proporzionalità, tenuto conto, da un lato, dei diritti della persona la cui identità è stata usurpata e, dall'altro, della necessità di individuare l'usurpatore.

5. Nell'attesa che il SIS II sia messo in funzione, occorre studiare e adottare una soluzione adeguata e se possibile comune che consenta di indicare che si tratta di una segnalazione relativa ad un'identità usurpata. L'ACC esprime la sua volontà di collaborare per trovare tale soluzione.

6. *Parere 98/3 sulla trasmissione dei dati SIS relativi ai veicoli rubati alla banca dati Interpol «ASF¹⁰⁵⁾ - Veicoli rubati» (doc. SCH/Aut-cont (97) 50, 2^a rev.)*

Il progetto in questione, presentato in una nota del Comitato di orientamento SIS, mira a trasmettere ad una banca dati Interpol i dati del SIS relativi alle persone, ai veicoli rubati e, in un secondo tempo, ad altre categorie.

L'ACC ha richiamato diversi principi della Convenzione nonché il proprio parere sul progetto pilota Schengen sugli itinerari dei veicoli rubati e, limitandosi ai soli aspetti relativi alla protezione dei dati personali, ha formulato il seguente parere:

1. Le informazioni e i dati di natura personale inseriti nel Sistema d'informazione Schengen non possono essere trasmessi a Interpol nell'ambito del progetto «ASF - veicoli rubati» senza contravvenire alle disposizioni della Convenzione e in particolare agli artt. 101, 102, 118 e 126.

2. I dati relativi alla marca, al tipo, al colore e alle caratteristiche tecniche dei veicoli non sono dati di natura personale ai sensi della Convenzione.

3. La comunicazione di dati non personali ad Interpol nell'ambito del progetto «ASF - veicoli rubati» non viola le disposizioni della Convenzione in materia di protezione dei dati, a condizione che non sia possibile stabilire alcun collegamento con un dato che consenta di risalire all'identità di una persona in relazione con il veicolo.

4. Lo scambio di informazioni contenute negli archivi nazionali nel quadro della cooperazione di polizia è disciplinato dalla legislazione nazionale del paese interessato e, in particolare, dalla legge sulla protezione dei dati.

7. *Parere 98/4 del 3 febbraio 1998 sull'interpretazione dell'articolo 103 relativo al controllo dell'ammissibilità della consultazione del SIS (doc. SCH/Aut-cont (97) 70 riv.)*

L'attenzione dell'ACC è stata richiamata sulle difficoltà poste dall'applicazione dell'art. 103 della Convenzione, relativo alla registrazione ad opera dell'organo di gestione dell'archivio di ogni N.SIS di una trasmissione su dieci di dati personali, ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'interrogazione

Consapevole del fatto che il Sistema d'Informazione Schengen (SIS) è un sistema di ricerca automatizzato che richiede un'efficace protezione contro l'accesso non autorizzato da parte di terzi, l'ACC ha considerato che la registrazione di una media rappresentativa delle consultazioni del sistema effettuate costituisce un mezzo di protezione adeguato contro tale accesso non autorizzato.

L'ACC ha avviato uno studio sulle soluzioni tecniche adottate in ogni Stato parte per rispettare il disposto dell'art. 103.

Ha constatato inoltre che le Parti contraenti interpretano in modo diverso l'obbligo imposto dalla Convenzione di registrare in media una trasmissione su dieci di dati di natura personale nella sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, ai fini del controllo dell'ammissibilità della consultazione (art. 103).

Ai fini di un'armonizzazione delle procedure applicate dalle Parti contraenti, l'ACC ha formulato un parere sull'interpretazione di questo articolo.

¹⁰⁵⁾ Automated Search Facility

Ritiene che la registrazione prevista all'art. 103 debba soddisfare i seguenti requisiti minimi:

1. Deve essere registrata una media sufficientemente rappresentativa di tutte le consultazioni, a prescindere dal fatto che alla relativa interrogazione venga data una risposta positiva o negativa. L'esigenza minima della registrazione del 10% può essere rispettata anche mediante una registrazione ad intervalli regolari.

2. Fanno parte degli elementi essenziali di un'adeguata registrazione:

- a) le generalità trasmesse della persona oggetto della consultazione,
- b) l'identificazione del terminale utilizzato o dell'autorità che ha proceduto all'interrogazione, badando a che siano adottate tutte le misure utili per consentire l'identificazione dell'utente,
- c) il luogo, la data e l'ora della consultazione,
- d) il motivo della consultazione, per es. indicazione del fondamento giuridico di una segnalazione.

3. Ai fini di un controllo, in singoli casi, dell'ammissibilità della consultazione sarebbe inoltre auspicabile indicare: il riferimento del dossier o il numero di protocollo della polizia per poter risalire al dossier di base, se disponibile.

I dati sono utilizzati esclusivamente ai fini previsti dall'art. 103.

I dati registrati vanno cancellati entro 6 mesi.

L'ACC insiste affinché si tenga conto dell'obbligo previsto dall'art. 103 in conformità del presente parere.

Capitolo V

PROGRAMMA D'AZIONE

Il programma d'azione proposto dal Presidente dell'ACC per il primo semestre del 1998 è stato approvato il 3 febbraio 1998.

Tale programma mira a rafforzare il ruolo dell'ACC nella struttura Schengen, definisce le priorità dei suoi interventi in difesa dei principi della protezione dei dati e raccomanda una maggiore cooperazione tra gli organi Schengen.

L'ACC proseguirà la propria missione di consulenza e di armonizzazione della prassi e delle dottrine nazionali formulando appositi pareri. Si assicurerà che Gruppo centrale riservi ai suoi pareri la necessaria pubblicità e, in caso contrario, determinerà in che modo garantirne la pubblicazione.

Particolare attenzione verrà dedicata all'attuazione, da parte degli organi esecutivi Schengen, delle raccomandazioni dell'ACC, in particolare in materia di sicurezza del C.SIS. Infatti, nonostante le due presidenze Schengen succedutesi nel 1997 abbiano affidato l'esame di tali raccomandazioni ai gruppi tecnici, è incontestabile che alla questione non sia stato riservato il carattere prioritario ritenuto necessario dall'ACC. Le prime risposte fornite il 4 marzo 1998 rivelano che le raccomandazioni dell'ACC non potranno essere implementate in tempi brevi. Questo vale, in particolare, per la richiesta dell'ACC di ricevere un «conto utente» per poter realizzare un audit sul sistema. Una tale soluzione consentirebbe di avere un accesso diretto, senza possibilità di modifica dei dati, al sistema operativo e alle basi dati e di procedere più facilmente al controllo del C.SIS.

L'ACC proseguirà i contatti con i rappresentanti del Ministero dell'Interno francese al fine di precisare le condizioni di realizzazione dei futuri controlli presso il C.SIS.

Provvederà alla diffusione presso i valichi autorizzati delle frontiere esterne Schengen dell'opuscolo sul diritto di accesso e di comunicazione al cittadino dei dati SIS che lo riguardano, il cui testo è stato approvato nel mese di dicembre 1997.

Intensificherà i contatti con i rappresentanti dell'Unione europea nella prospettiva dell'incorporazione dell'acquis Schengen nell'Unione europea partecipando, in particolare, alla definizione del proprio acquis.

In occasione della riunione che si terrà a Bruxelles il 27 e 28 aprile 1998, l'ACC presenterà la sua relazione annuale al pubblico e alla stampa.

Il 29 e il 30 giugno 1998 organizzerà a Lisbona un convegno sul tema «Diritti dei cittadini nei confronti dei sistemi di informazione di polizia - Il modello Schengen»

La realizzazione di questo programma d'azione si prefigge di contribuire all'affermazione del ruolo dell'ACC e dell'efficacia del suo intervento in difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini in un contesto di consolidamento dello spazio europeo.

5.9.2 Parere n 98/1 - Conservazione dei dossier¹⁰⁶⁾

BPh/div.

SCHENGEN

IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 3 febbraio 1998
SCH/Aut-cont (97) 55, 2^a rev.
Traduzione: orig.\DE

Parere n 98/1 dell'Autorità di controllo comune destinato al Comitato esecutivo

OGGETTO: Conservazione dei dossier ad avvenuta cancellazione di una segnalazione

In occasione della riunione del 3 febbraio 1998, l'Autorità di controllo comune (di seguito denominata ACC) ha adottato, sulla base dell'articolo 115, 3° comma della Convenzione di Schengen (di seguito denominata CSCH) il seguente parere:

Consapevole del fatto che servizi di polizia nazionali di determinate Parti contraenti continuano a conservare dossier anche ad avvenuta cancellazione di segnalazioni ex art. 95 e segg. CSCH e che ne fanno l'oggetto di fascicoli penali, che le autorità di polizia interessate si basano, in tale contesto, sulle disposizioni previste dal diritto nazionale in materia di protezione dei dati (cfr. punto 2.1.3, lettera *b*) del Manuale SIRENE e che si applicano anche le disposizioni di cui al Titolo VI della Convenzione di Schengen,

l'ACC ha esaminato questa prassi e al riguardo rinvia soprattutto alle seguenti esigenze attinenti al diritto in materia di protezione dei dati.

L'Autorità di controllo comune conferma i principi ed i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati di cui alla Convenzione di Schengen, in particolare:

a) i dati possono essere forniti ed utilizzati soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni (artt. 102, 1° comma e 94, 1° comma CSCH). Una deroga a tale principio generale è ammessa soltanto se giustificata dalla necessità di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica dello Stato, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione di un fatto punibile grave (art. 107, 3° comma CSCH);

b) qualsiasi utilizzo dei dati non conforme ai commi da 1 a 4 dell'art. 102 sarà considerato uno sviamento di finalità (art. 102, 5° comma);

c) in conformità dell'articolo 112 CSCH, i dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario ai fini per i quali sono stati forniti;

d) questi principi si applicano, nel quadro di un'interpretazione integrativa della Convenzione, a ogni tipo di trattamento dell'informazione relativo a segnalazioni contenute nel Sistema d'Informazione Schengen o basato sulle stesse.

¹⁰⁶⁾ Documento anticipato nella *Relazione per l'anno 1997*.

L'Autorità di controllo comune considera pertanto che si debbano adottare le seguenti misure:

a) in caso di soppressione di una segnalazione ai fini della ricerca di persone, ciascuna Parte contraente Schengen, in conformità dell'art. 112 CSCH, è tenuta a cancellare tale segnalazione e a distruggere senza indugio la corrispondente documentazione,

b) le autorità Schengen devono procedere ad una revisione del Manuale SIRENE allo scopo di cancellare le disposizioni contrarie di cui al suo punto 2.1.3 lettera b).

5.9.3 Parere n 98/2 - Segnalazione di persone la cui identità è stata usurpata ¹⁰⁷⁾

BPh/div.

SCHENGEN

IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 3 febbraio 1998
SCH/Aut-cont (97) 42, 2^a rev.
Traduzione: orig./PT

Parere n 98/2 dell'Autorità di controllo comune destinato al Comitato esecutivo

OGGETTO: Segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen di persone la cui identità è stata usurpata

L'ACC ha esaminato i problemi posti dall'utilizzazione abusiva di alias di persone segnalate nel SIS (vedasi le note SCH/Aut-cont (95) 46, SCH/Aut-cont (97) 41 e SCH/Aut-cont (97) 42), alla luce dei principi di protezione dei dati di natura personale previsti dalla Convenzione di Schengen.

La segnalazione del titolare legittimo la cui identità è stata usurpata viene conservata nel SIS dalla maggioranza degli Stati. Attualmente non sembra possibile precisare nel SIS, quanto meno in testo libero, che si tratta di un caso d'identità usurpata.

L'ACC riafferma, in particolare, i seguenti principi e diritti fondamentali in materia di protezione dei dati:

a) i dati possono essere forniti ed utilizzati soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni (articolo 102, primo comma e articolo 94, primo comma). Si tratta di un principio generale a cui si può derogare in via eccezionale se necessario per prevenire una minaccia grave o un reato grave (articolo 102, terzo comma).

b) qualunque utilizzazione dei dati non conforme ai commi da 1 a 4 dell'articolo 102 sarà considerata uno sviamento di finalità (articolo 102, quinto comma).

c) chiunque ha il diritto di esigere la rettifica o la cancellazione dei dati che lo riguardano contenenti errori di fatto o di diritto (articolo 110).

d) chiunque ha il diritto di promuovere un'azione dinanzi alla giurisdizione o all'autorità competente in base alla legislazione nazionale, finalizzata ad assicurare il diritto di rettifica o di cancellazione (articolo 111, primo comma).

e) chiunque ha il diritto di verifica dei dati, esercitato presso l'autorità di controllo nazionale (articolo 114, secondo comma).

L'ACC, tenendo conto in modo proporzionale ed equilibrato dei diritti della persona la cui identità è stata usurpata previsti dalla Convenzione di Schengen, nonché della necessità di individuare l'usurpatore, formula il seguente parere:

1. Alle segnalazioni nel SIS relative a persone la cui identità è stata usurpata si applica il diritto nazionale, fatte salve norme più rigorose previste dalla Convenzione (articolo 104, primo comma).

¹⁰⁷⁾ Documento anticipato nella *Relazione per l'anno 1997*.

2. Spetta alla Parte contraente autrice della segnalazione garantire che i dati siano registrati per gli scopi enunciati e mantenerli attuali ed esatti (articolo 102, primo comma, articolo 106, primo comma; articolo 110; disposizioni in materia di protezione dei dati della Convenzione 108 del Consiglio d'Europa vincolanti per gli Stati Schengen, in particolare quelle dell'articolo 5).

3. In conformità della procedura prevista dall'articolo 106 della Convenzione, spetta alla Parte contraente autrice della segnalazione garantire l'esercizio del diritto di rettifica e di cancellazione dei dati registrati.

4. La conservazione nel SIS della segnalazione di una persona la cui identità è stata usurpata deve essere valutata secondo il principio della proporzionalità, tenuto conto, da un lato, dei diritti della persona la cui identità è stata usurpata e, dall'altro, della necessità di individuare l'usurpatore.

5. Nell'attesa che il SIS sia messo in funzione, occorre studiare e adottare una soluzione adeguata e se possibile comune che consenta di indicare che si tratta di una segnalazione con identità usurpata. L'ACC esprime la sua volontà di collaborare per trovare tale soluzione.

5.9.4 Parere n 98/3 - Relazioni tra il Sistema d'informazione Schengen e il progetto «ASF - veicoli rubati»¹⁰⁸⁾

BPh/CP

SCHENGEN

IT

Autorità di controllo comune

Bruxelles, 3 dicembre 1997
SCH/Aut-cont (97) 50, 2^a rev.
Traduzione: orig. FR

Parere n 98/3 dell'Autorità di controllo comune all'attenzione del Comitato esecutivo

Relativo alle eventuali relazioni tra il Sistema d'informazione Schengen e il progetto ASF - veicoli rubati (Automated Search Facility) di Interpol (97) 81)

L'ACC è stata invitata ad esaminare una nota della delegazione tedesca del Comitato di orientamento SIS (doc. SCH/OR..SIS (97) 81) del 30 aprile 1997 nella quale si presenta il progetto «ASF - veicoli rubati (Automated Search Facility) in vista di una presa di posizione in ambito Schengen nei confronti di Interpol. Il progetto in questione spinge l'ACC a chiedersi se i dati SIS relativi alle persone e ai veicoli rubati possano essere trasmessi a Interpol.

La nota in oggetto descrive sommariamente il progetto: «Stando alle informazioni di cui dispone la delegazione tedesca, solo quattro Stati (Svezia, Lussemburgo, Russia e Slovacchia) partecipano attualmente alla parte del progetto relativa ai veicoli rubati. Sono disponibili attualmente record relativi a circa 80.000 veicoli rubati. (...) non solo per quanto riguarda in particolare le parti del progetto già in funzione relative alle persone e ai veicoli rubati, ma anche (...)».

È inoltre prevista l'estensione del progetto ad altre categorie di dati (opere d'arte, carte di credito, documenti e passaporti falsificati, navi/aerei rubati). Considerata l'importanza che possono assumere in futuro progetti di questo tipo, l'ACC ha deciso di formulare un parere in merito a questo progetto e di rispondere al quesito relativo alla possibilità di trasmettere a Interpol nell'ambito del progetto ASF i dati relativi alle persone e ai veicoli rubati.

Limitandosi ai soli aspetti relativi alla protezione dei dati di natura personale,

l'ACC

considerando che:

a) in virtù dell'articolo 101, quarto comma della Convenzione, solo le autorità sono autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS. A tal fine ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l'elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen. L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può consultare e per quali missioni;

¹⁰⁸⁾ Documento anticipato nella *Relazione per l'anno 1997*.

b) in virtù dell'articolo 102, primo comma della Convenzione le Parti contraenti possono utilizzare i dati soltanto ai fini enunciati per ciascuna categoria di segnalazioni;

– in virtù dell'articolo 102, secondo comma della Convenzione, la duplicazione dei dati è vietata (salvo per motivi tecnici necessari per l'interrogazione diretta da parte della autorità competenti);

– in virtù dell'articolo 102, quarto comma della Convenzione, i dati non possono essere utilizzati per fini amministrativi;

– infine, in virtù dell'articolo 102, quinto comma della Convenzione, qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai summenzionati commi di tale articolo sarà considerata uno sviamento di finalità;

c) in virtù dell'articolo 104, primo comma della Convenzione, fatte salve condizioni più rigorose previste dalla Convenzione, ai dati inseriti nella sezione nazionale del SIS si applica la legislazione nazionale;

d) in virtù dell'articolo 126, primo e secondo comma della Convenzione, le trasmissioni di dati di natura personale potranno avvenire solo verso le Parti contraenti che hanno adottato le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981;

e) in virtù dell'articolo 118, lettera d) della Convenzione, ogni Parte contraente si impegna ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati;

f) i dati relativi alla marca, al tipo, al colore e alle caratteristiche tecniche dei veicoli non sono dati di natura personale a condizione che non sia possibile stabilire un collegamento con un dato che consenta di identificare una persona in relazione con il veicolo come, ad esempio, il numero di targa o di telaio, e di risalire all'identità del proprietario o del conducente del veicolo;

g) le autorità di polizia di ogni paese partecipante al sistema ASF possono scambiare informazioni (nella fattispecie dati di natura personale) *provenienti da basi dati nazionali, nella misura in cui, mediante meccanismi di cooperazione di polizia bilaterale o multilaterale*, questo scambio di informazioni sia autorizzato o non sia vietato dalla legislazione nazionale in materia di protezione dei dati;

h) si deve tener conto del parere dell'ACC del 7 marzo 1997 relativo al progetto pilota sui veicoli rubati (v. doc. SCH/Aut-cont (97) 22 riv.). In tale parere si trattava di determinare se i paesi non ancora integrati nel Sistema di informazione Schengen possono avere accesso ai dati del SIS riguardanti i veicoli rubati;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE:

1. Le informazioni e i dati di natura personale inseriti nel Sistema d'informazione Schengen non possono essere trasmessi a Interpol nell'ambito del progetto «ASF - veicoli rubati» senza contravvenire alle disposizioni della Convenzione e in particolare agli articoli 101, 102, 118 e 126.

2. I dati relativi alla marca, al tipo, al colore e alle caratteristiche tecniche dei veicoli non sono dati di natura personale ai sensi della Convenzione.

3. La comunicazione di dati non personali ad Interpol nell'ambito del progetto «ASF - veicoli rubati» non viola le disposizioni della Convenzione in materia di protezione dei dati, a condizione che non sia possibile stabilire alcun collegamento con un dato che consenta di risalire all'identità di una persona in relazione con il veicolo.